Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 15 gennaio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma, con effetto dal 3 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(132)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Domizia, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Domizia di Roma, con effetto dall'8 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Domizia di Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(134)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma, con effetto dal 3 settembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifattura italiana lane affini di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(133)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Domizia, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Domizia di Roma, con effetto dall'8 settembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Domizia di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1975:

De Angelis Maria Luisa, notaio residente nel comune di Volturara Appula, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Senigallia, distretto notarile di Ancona.

Defant Carlo, notaio residente nel comune di Lavis, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento.

Franceschetti Paolo, notaio residente nel comune di Bono, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Tione di Trento, distretto notarile di Trento.

Nicolini Mario, notaio residente nel comune di Canneto sull'Oglio, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova.

Binelli Mario, notaio residente nel comune di San Daniele del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Gonzaga, distretto notarile di Mantova.

Rizzi Virgilio, notaio residente nel comune di Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Sospiro, distretto notarile di Cremona.

Staffieri Arrigo, notaio residente nel comune di Borno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Pisogne, stesso distretto.

(168)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sasso di Castalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1975, il comune di Sasso di Castalda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(163/M)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(130/M)

Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, la provincia di Viterbo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.608.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(141/M)

Autorizzazione al comune di Campana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Campana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.714.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(86/M)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.251.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(87/M)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Altomonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(88/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(89/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.734.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(90/M)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Bianchi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.732.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(91/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.369.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(92/M)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Aieta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.374.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(93/M)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.374.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(94/M)

Autorizzazione al comune di Acquaformosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Acquaformosa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.631.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(95/M)

Autorizzazione al comune di Acquappesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Acquappesa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.063.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 de decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(96/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di San Vincenzo la Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.544.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(97/M)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.353.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(98/M)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.246.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(99/M)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(203/M)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(101/M)

Autorizzazione al comune di Sasso di Castalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Sasso di Castalda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.557.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(102/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Sant'Angelo le Fratte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.557.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(103/M)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di San Fele (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(104/M)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.401.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(105/M)

Autorizzazione al comune di Chiaromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Chiaromonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.768.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(106/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.708.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(107/M)

Autorizzazione al comune di Scurcola Marsicana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Scurcola Marsicana (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(108/M)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.492.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(109/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Castel di Sangro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(110/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(111/M)

Autorizzazione al comune di Solonghello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Solonghello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.023.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(112/M)

Autorizzazione al comune di Mura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Mura (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.338.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(113/M)

Autorizzazione al comune di Ceranova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Ceranova (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(114/M)

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Cazzano di Tramigna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.904.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(115/M)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Cerro Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(116/M)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(117/M)

Autorizzazione al comune di Arzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Arzana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(118/M)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(119/M)

Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Belvi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(120/M)

Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Birori (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(121/M)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(122/M)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Bortigali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(123/M)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 228.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(124/M)

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(125/M)

Autorizzazione al comune di Dorgali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Dorgali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(126/M)

Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Dualchi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(127/M)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Elini (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(128/M)

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Bitti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(131/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Teco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Pieve di Teco (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(132/M)

Autorizzazione al comune di Curtatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Curtatone (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(133/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di San Giorgio di Mantova (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.399.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(134/M)

Autorizzazione al comune di Bovolenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Bovolenta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.492.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(135/M)

Autorizzazione al comune di Carmignano di Brenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Carmignano di Brenta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.443.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(136/M)

Autorizzazione al comune di Felino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Felino (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(137/M)

Autorizzazione al comune di Gossolengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Gossolengo (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(138/M)

Autorizzazione al comune di Medesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Medesano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.806.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(139/M)

Autorizzazione al comune di Sarmato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Sarmato (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.274.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(140/M)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Massa Lombarda (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(142/M)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Arquà Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(143/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(144/M)

Autorizzazione al comune di Ceregnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Ceregnano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(145/M)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(146/M)

Autorizzazione al comune di Albaredo d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Albaredo d'Adige (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(147/M)

Autorizzazione al comune di Castegnero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Castegnero (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(148/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.587.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(149/M)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Bompensiere (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(150/M)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1975, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(151/M)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(152/M)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(153/M)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(154/M)

Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(155/M)

Autorizzazione al comune di S. Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(156/M)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.858.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(157/M)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(158/M)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(159/M)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Calenzano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(160/M)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1975, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(161/M)

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1974, il comune di Canna (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.051.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(162/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1975

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1975.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 23, 24, 26 e 27 maggio 1975 alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 5 aprile 1975, corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a' termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974
Registro n. 36 Giustizia, foglio n. 221

(181)

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1975

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonché il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 7 luglio 1975;
procedura civile e penale: 8 luglio 1975.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 700, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte di appello entro il 22 maggio 1975 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà

di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 165

(158)

Arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia

Art. 1.
Posti

E' indetto, per l'anno 1975, un arruolamento per milleottocento allievi nel Corpo degli agenti di custodia.

Detto arruolamento è ripartito in tre gruppi di seicento posti ciascuno.

L'arruolamento del primo gruppo sarà espletato entro il 30 aprile 1975, del secondo entro il 31 agosto dello stesso anno ed il terzo entro il 31 dicembre successivo.

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione all'arruolamento è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;

2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il limite di età è elevato ad anni 33;

3) essere celibi o vedovi senza prole;

4) essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

5) avere statura non inferiore a metri 1,65, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

6) avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, se minore degli anni 21;

7) non avere subito condanne per delitti dolosi, né essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

8) avere tenuto sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e di non avere riportato qualifiche non inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

9) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data della sottoscrizione dell'atto di arruolamento.

Art. 3.
Domanda

La domanda di partecipazione all'arruolamento, redatta in bollo da L. 700, deve essere inviata, nei termini di cui al successivo art. 4, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Via Arenula n. 70 - 00100 Roma.

Essa sarà compilata secondo lo schema allegato e l'aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

g) il proprio indirizzo;

h) i servizi eventualmente prestati presso altri corpi militari.

Art. 4.
Termine per la presentazione della domanda

I termini per la presentazione della domanda sono stabiliti:
I) al 31 marzo 1975 per il primo gruppo;
II) al 30 giugno 1975 per il secondo gruppo;
III) al 31 ottobre 1975 per il terzo gruppo.

Art. 5.
Documenti

Alla domanda devono essere allegati, redatti in bollo, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di licenza elementare di grado superiore (5ª classe);

3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la mancanza di qualsiasi difetto fisico o psichico, nonché i seguenti dati:

a) statura; *b*) peso; *c*) perimetro toracico; *d*) acutezza visiva senza lenti; *e*) sensibilità uditiva a voce afona.

Art. 6.
Accertamenti fisici, attitudinali e culturali

Gli aspiranti saranno sottoposti a cura delle commissioni previste dagli articoli 127 e 128 della legge n. 173 del 18 febbraio 1963, ai seguenti accertamenti:

1) visite specialistiche e visita medica generale per accertare l'incondizionata idoneità fisica al servizio di custodia, nonché l'assenza delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

2) somministrazione di appositi reattivi psicologici per determinare le attitudini al servizio penitenziario;

3) prove culturali a livello della 5ª elementare.

Art. 7.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma presso l'Istituto nazionale di osservazione di Rebibbia, via Raffaele Majetti n. 165.

Gli aspiranti saranno convocati, settimanalmente, a gruppi di cento.

Art. 8.

Spese

L'amministrazione fornisce gratuitamente il vitto e l'alloggio, mentre le spese di viaggio sono a carico degli interessati.

Art. 9.

Corso di addestramento

Gli aspiranti dichiarati idonei frequenteranno presso le scuole di Portici e di Cairo Montenotte un corso di mesi sei di addestramento tecnico-professionale.

Art. 10.

Destinazione e stipendio

Al termine del corso gli allievi che supereranno gli esami finali saranno nominati agenti di custodia e destinati a prestare servizio presso gli istituti penitenziari della Repubblica; sarà loro corrisposto lo stipendio mensile netto di L. 171.848, oltre le indennità previste, secondo i casi, per legge.

Art. 11.

Carriera

Gli agenti di custodia possono partecipare, dopo cinque anni di servizio, al corso di abilitazione al grado di vicebrigadiere. Tale termine è ridotto ad anni tre ed anni due per coloro che sono in possesso rispettivamente della licenza di scuola media inferiore e di quella di scuola media superiore.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando saranno osservate le norme e le modalità vigenti in materia di arruolamento nei corpi di polizia.

Roma, addì 31 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Schema di domanda

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . in . . . . residente in . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . chiede di essere arruolato nel Corpo degli agenti di custodia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere di buona condotta;

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver precedenti penali pendenti (indicare, nel caso contrario, le une e gli altri);

4) di essere di stato civile celibe o vedovo senza prole;

5) di avere il godimento dei diritti civili e politici;

6) di avere l'assenso del proprio genitore, se minore degli anni 21;

7) di essere in possesso della licenza elementare di grado superiore (5ª classe) - (indicare anche l'eventuale titolo superiore posseduto);

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di non godere di alcuna pensione;

10) di essere iscritto nelle liste di leva del comune di . . . . (indicare liste di terra o di mare);

11) di appartenere al distretto militare di . . . . . . per gli appartenenti alla leva di terra, oppure alla capitaneria di porto di . . . . per quelli della leva di mare;

12) di avere prestato servizio militare (indicare Arma, Corpo e grado), con la classe . . . .;

13) di non aver prestato servizio militare (indicare motivo);

14) di esercitare il mestiere di . . . .;

A richiesta di codesto Ministero, il sottoscritto si impegna a produrre tutti i documenti idonei a confermare le dichiarazioni sopraelencate, nel termine che sarà fissato.

Data . . . .

Firma leggibile

. . . .

(157)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in s.p.e. nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in s.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente la istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in s.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno 2 anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea, del diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con

decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo e abbiano prestato almeno 4 anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenente a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dall'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultano i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi 2 anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di 4 ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzione di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame orale di cultura professionale.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma presso il circolo sottufficiali della II regione aerea, via Piero Gobetti n. 6/a, il giorno 15 *marzo* 1975, *alle ore* 8.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psico-fisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documento di identità personale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nei giorni sopraindicati.

Art. 7.

Alla prova scritta di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti personali e di volo, in base alla media aritmetica dei punteggi parziali, ottenuti nella valutazione:

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del 1° volo su velivoli dell'Aeronautica militare, alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali relative agli ultimi due anni di servizio prestati nell'Aeronautica militare; qualora manchino le qualificazioni complessive, la commissione prenderà in considerazione i giudizi espressi nei rapporti informativi;

c) del grado di addestramento del candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al 1° comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 11.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione, della durata di mesi due.

Art. 12.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 210

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Le prove di esame del concorso consisteranno nello svolgimento di una prova scritta su un tema di cultura generale ed in una prova orale di cultura professionale.

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politiche geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame orale di cultura professionale.

L'esame orale di cultura professionale verte sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: cultura militare aeronautica, aerotecnica, armamento, navigazione aerea e propulsione aerea.

CULTURA MILITARE AERONAUTICA

Storia dell'aeronautica.

1) Dalle leggende mitologiche ai primi tentativi col più pesante.

I miti di Bellerofonte, Pegaso, Dedalo ed Icaro, « Il precursore » Leonardo da Vinci.

Primi voli col più leggero, primi aeronauti, primi tentativi di impiego militare.

Il trionfale cammino del più leggero: primi dirigibili. Creazione della 1ª sezione aerostatica italiana.

Studi e tentativi col più pesante dell'aria del secolo XIX: Sir George Cayley, Henson e Stringfellow, Pénaud, Forlanini, Ader, Lilienthal.

2) Il trionfale progresso del più pesante in pace ed in guerra.

1903-1912. L'epoca eroica dei pionieri col più pesante.

Impiego dell'aviazione nella guerra di Libia e nelle due guerre balcaniche.

La Grande guerra: graduale evoluzione nell'impiego dei mezzi aerei sui fronti occidentali, italiano, orientale.

Tipi di aerei da caccia, da ricognizione e da bombardamento più comuni delle due parti e caratteristiche di essi.

Teorie d'impiego del dopoguerra: Douhet, Rougeron, De Seversky, Mecozzi. Le grandi trasvolate oceaniche, singole e collettive.

Le alte velocità e le alte quote: particolare contributo dell'Italia.

Le varie aeronautiche alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Cenni sulle operazioni aeree in Polonia, Norvegia e sulla battaglia aerea d'Inghilterra. Le operazioni italiane.

L'attacco giapponese e l'entrata in guerra degli U.S.A. Cenni sulla battaglia dell'Atlantico e le operazioni aeree strategiche contro la Germania ed il Giappone.

3) Prospettive per il futuro.

Sviluppo aviatorio dopo la seconda guerra mondiale. Cenni sulle prime realizzazioni astronautiche.

Regolamenti militari.

Regolamento di disciplina, fondamento delle istituzioni militari. Doveri militari. Militari in particolare destinazione o assenti dal servizio. Ricompense. Distinzioni onorifiche, onorificienze. Punizioni disciplinari.

Servizi di presidio, territoriali e di aeroporto. Il presidio ed il distaccamento. Gli aeroporti, la loro classificazione e le circoscrizioni aeroportuali. I servizi generali e di presidio ed i servizi vari di aeroporto. I servizi interni di reparto.

Regolamento sulle bandiere, le insegne, gli onori, le visite, le precedenze, le riviste e le parate.

Regolamento sull'uniforme. Varie specie di uniformi degli ufficiali e loro uso. Cenni sui particolari che distinguono le uniformi degli ufficiali delle varie armi, Corpi e specialità. Varie specie di uniformi dei sottufficiali e dei militari di truppa e loro uso. Uso della uniforme da parte degli ufficiali in congedo.

Istruzioni per i documenti caratteristici. Cenni sui documenti carattersitici e norme principali sulla loro compilazione. Stati di servizio.

Regolamento sulle licenze. Tipi di licenze e norme per la loro concessione.

Commento ed illustrazione della direttiva SMA 21/AS.

Costituzione e funzionamento di un comando. I servizi postali, di protocollo, di archivio, di copisteria e loro funzionamento.

Codice penale militare. Definizione di diritto e diritto penale militare. Fonti del diritto penale militare. Carattere della legge penale militare. Cenni di procedura penale militare. Il codice penale militare con richiamo ai principali reati.

Organica e ordinamento dell'A.M.

Generalità dell'organica. Organica del personale (aspetti quantitativi e qualitativi). Organica del materiale, dell'ambiente naturale, dell'ambiente istituzionale.

Generalità dell'ordinamento. L'organizzazione centrale, periferica, operativa, addestrativa, delle telecomunicazioni, del rifornimento, della manutenzione. La difesa aerea del territorio. Cenni sull'organizzazione della NATO.

AEROTECNICA

1) *Elementi di aerodinamica applicata al volo.*

Fenomeni aerodinamici connessi al volo.

Profili alari dei moderni velivoli, forma e caratteristiche relative.

Principio di Bernouilli.

Portanza, resistenza, momento ed efficienza aerodinamica.

Fenomeno dello stallo.

Fenomeni di compressibilità; numero di Mach; numero di Mach critico.

Onde d'urto e relativi effetti sulle caratteristiche aerodinamiche del velivolo.

Polare del velivolo ai diversi numeri di Mach; relativi punti caratteristici.

Equilibrio dei velivoli; effetto degli organi di stabilità e di controllo.

Ipersostentazione e frenamento aerodinamico.

Cenni sull'aerodinamica degli elicotteri.

2) *Elementi di meccanica applicata al volo.*

Baricentro del velivolo e sua escursione.

Forze agenti sul velivolo nelle diverse fasi di volo e nelle evoluzioni: decollo, volo in salita, volo orizzontale uniforme, virata, volo in discesa con e senza forza di propulsione, atterraggio.

Fattore di carico.

Inviluppo di manovra, limitazioni d'impiego.

Cenni sui fenomeni aeroelastici; inversione dei comandi.

Potenza disponibile e potenza necessaria al volo; velocità di salita; quota di tangenza teorica e pratica.

Autonomia chilometrica, oraria e specifica.

3) *Elementi costruttivi dei velivoli e relativi impianti.*

L'ala: forma in pianta, angoli di calettamento, di svergolamento; diedro longitudinale e trasversale.

Ali a freccia.

Elementi della struttura alare.

Fusoliera; organi di stabilità e di controllo; organi di atterramento: cenni sulle varie realizzazioni costruttive e relativi materiali impiegati.

Impianti di bordo: combustibile, oleodinamico, elettrico, pressurizzazione e condizionamento, alimentazione ossigeno gassoso e liquido, antighiaccio.

Dispositivi manuali ed automatici di salvataggio.

Cenni sulle prove di volo e sulla sicurezza del volo.

ARMAMENTO

Armi di bordo.
Munizionamento di lancio e di caduta.
Rose di tiro.
Bombardamento.
Curve di caccia.
Collimatori fissi ed elettronici.
Proiettili razzo e missili.

Armi di bordo.

Classificazione - Requisiti di un'arma di bordo - Armi di bordo in uso - Inconvenienti - Limitazioni delle durate di raffica.

Munizionamento di lancio.

Generalità - Parti che compongono una cartuccia - Caratteristiche dei proiettili - Efficacia delle munizioni - Tavole di tiro.

Munizionamento di caduta.

Classificazione - Parti che compongono una bomba - Caratteristiche dei vari tipi di bombe in uso - Efficacia delle munizioni di caduta - Tavole di tiro.

Rose di tiro.

Dispersione del tiro.

Bombardamento.

Problemi relativi - Cenni sul bombardamento in picchiata - Alto e basso angolo - Bombardamento LABS - Bombardamento LADD e LEVEL.

Curve di caccia.

Tiro di sbarramento - Caratteristiche sulle curve di caccia - Fattori di limitazioni.

Collimatore fisso.

Introduzione - Requisiti dei collimatori a riflessione - Collimatore fisso - Impiego.

Collimatore elettronico.

Cenni sul funzionamento ed impiego.

Proiettili razzo.

Principio di funzionamento - Classificazione - Parti che compongono un razzo - Cariche cave -, Tavole di tiro.

Missili.

Descrizione, caratteristiche ed impiego dei missili GAR-8 e NIKE-HERCULES.

NAVIGAZIONE AEREA

Generalità e sistemi di navigazione.

a) Caratteristiche delle carte nautiche impiegate dall'A.M.

Mercatore - Mercatore inversa - Mercatore transversa - Lambert - Reticolato GEOREF - Reticolato UTM.

b) Strumenti di bordo.

Principio ed impiego degli strumenti e capsula (Altimetro - Indicatore di velocità - Variometro) - Principio ed impiego degli strumenti giroscopici (Indicatore di virata - Orizzonte - Bussola giromagnetica).

c) Sistemi radioelettrici di navigazione impiegati dall'A.M.

Principio ed impiego: DF-ADF-TACAN-VOR-ILS-GCA.

d) Sistemi autonomi di navigazione impiegati dall'A.M.

Il PHI (Dati aria-DOPPLER-Inerziale) - Coordinate piattaforma - Impiego.

e) Problemi di impiego ed operativi.

Pianificazione di una missione (Generica - Ad alta quota - A bassa quota - Fotografica) - Controllo dell'orario di arrivo - Procedimenti di ricerca - Raggio di azione.

Assistenza al volo.

a) Cenni sull'ICAO.

Compiti e scopi - Normativa (annessi e documenti vari).

b) Organizzazione nazionale di assistenza al volo.

Compiti e scopi dell'ITAV - Servizi assicurati (Servizio di informazioni aeronautiche - Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche - Servizi della circolazione aerea - Servizio della meteorologia aeronautica).

c) Pubblicazioni di assistenza al volo.

AIP - Pubblicazione di informazioni aeronautiche - FLIP - Cartine di procedura.

d) Suddivisione dello spazio aereo.

Spazio aereo inferiore e superiore - TMA-ADR-AWI-CTR/APP-CTR/TWR.

e) Normativa.

Regole generali di volo - VFR (VFR speciale-CFR) - IFR-OCL - Piano di volo.

Meteorologia sinottica ed operativa.

Letture delle carte meteo ai fini della pianificazione del volo - Fenomeni connessi ai fronti ed interessanti la navigazione - Corrente a getto.

Elementi di radio e radar tecnica.

Classificazione delle radioonde - Caratteristiche di propagazione delle radioonde - Diagrammi di irradiazione e di ricezione - Principio del radar.

PROPULSIONE AEREA

1) *Motori per aerei.*

Motoeliche, turboeliche, turbogetti, turbogetti speciali, autoreattori, endoreattori: cicli di funzionamento; schemi costruttivi; tecnologia dei vari organi che li compongono.

2) *Motori alternativi, funzionamento e limitazioni d'impiego.*

Motori alternativi senza e con il compressore: funzionamento, potenza, rendimento e consumo specifico nelle diverse condizioni di impiego, curve caratteristiche relative.

Limitazioni d'impiego.

3) *Motori a getto, funzionamento e limitazioni d'impiego.*

Motori a getto: funzionamento, spinta, potenza propulsiva, rendimento termico, propulsivo e globale, consumi specifici nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.

Influenza dei parametri fondamentali sulle prestazioni dei turbogetti.

Prese d'aria; compressori; camere di combustione; turbine.

Postcombustori ed altri sistemi per aumentare la spinta; prestazioni relative.

Limitazioni di impiego dei turbogetti.

4) *Strumenti di controllo.*

Strumenti per il controllo dei motori alternativi.

Strumenti per il controllo dei turbogetti.

5) *Carburanti e propellenti.*

Carburanti per turbogetti.

Carburanti; numero di ottano.

Cenni sulle prove al banco ed in volo dei motori aeronautici.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E DI QUELLA ORALE

Il tema della prova scritta è formulato dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, nello stesso giorno in cui deve aver luogo la prova stessa.

La commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi sugellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate sei ore.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, né libri, né pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . codice avviamento postale n. . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1975, n. 13.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . . . nell'anno . . . con la votazione di . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .

. . ., lì . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(117)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750130)